Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X – Produzione Animali

Prot. n. 0000552 del 12/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n.280;

VISTI in particolare gli artt. 3 e 11 della legge n.30/91 sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994";

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 1995 con il quale è stato approvato il testo del disciplinare del "Registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali", tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori;

VISTO il decreto ministeriale n.24347 del 5 novembre 2003 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali e le relative norme tecniche, nonché il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare delle mostre ufficiali del medesimo registro anagrafico;

VISTO il decreto ministeriale n.20461 del 16 febbraio 2006 con il quale sono state ammesse, al "Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali" approvato con decreto ministeriale n.24347/2003, le popolazioni: Cavallo del Sarcidiano, Cavallo Delta, Asino Pantesco e Asino Romagnolo e sono state approvate le relative norme tecniche;

VISTO il decreto ministeriale n.7934 del 14 giugno 2008 con il quale sé stato approvato il nuovo testo delle norme tecniche delle razze popolazioni equine ammesse al "Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali";

VISTA la nota n.4662 del 20 novembre 2008 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori ha chiesto l'approvazione del nuovo testo del disciplinare del "registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" già al "Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali" e delle relative norme tecniche, in conformità con quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 28 luglio e 17 ottobre 2008;

RITENUTO non dover accogliere l'ammissione della popolazione equina denominata "Cavallo laziale", così come deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 17 ottobre 2008, in quanto non è sufficientemente documentato che trattasi di una razza con caratteristiche genetiche proprie in quanto manca qualunque riferimento ad indagini sperimentali a livello di genetica molecolare volte alla dimostrazione della lontananza genetica da altre popolazioni contigue già riconosciute;

CONSIDERATO, che la normativa, nel suo insieme, così come proposta, risulta rispondere alle finalità per la conservazione e la valorizzazione economica delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali;

D E C R E T A :

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del disciplinare del "registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione ", composto da 22 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1).

Articolo 2 – E' approvato il testo delle "norme tecniche" relative agli standards delle razze cavalline ed asinine a limitata diffusione, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 2).

Roma, 12 gennaio 2009

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)
(Firmato Blasi)